

COPIA DA RESTITUIRE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA acquisti@buzziunicem.it



A/b/764402_0

Ordine n.270183 - E DV del 06/12/2019

OGGETTO : Conferma di Accettazione Ordine

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Condizioni: Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezion fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cantiere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da aversi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.

2. Fatture: Devono essere emesse riepilogate entro il mese successivo alla consegna o spedizione della merce e devono rispondere ai requisiti di cui all'art.21 del DPR 26.10.72 n.633 e successive modificazioni. Non pervenendo la fattura entro 120 giorni dalla data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto predetto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimesso o bollo di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile lavori della Committenza.

3. Rimessi di consegna: I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a sinistra della presente nota di ordinazione, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato. Ciascun rimesso dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione. In caso di inadempienza a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la validità delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere protratta di 30 giorni senza altro avviso.

4. Consegna della merce: Le consegne per le quali non fossero state ottenute le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce trapassano a nostro carico unicamente all'atto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Committenza, quest'ultima si assume i rischi del trasporto riservandosi di verificare qualità e quantità della fornitura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respinte.

5. Termine di Consegna: L'inosservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Committenza:

a) la risoluzione di diritto del contratto, col solo onere per la Committenza di dichiarare al fornitore che intende avvalersi di tale facoltà, qualora la Committenza si avvalga di tale diritto di risoluzione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo complessivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;

b) oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fornitore di una penalità in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento ai maggiori danni, la Committenza si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 e c., resta fermo che tale penalità e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del semplice ritardo.

6. Cause di forza maggiore: Il termine di consegna si intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati comunicati per iscritto alla Committenza all'atto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente: le calamità naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scioperi a carattere nazionale che si protraggono complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta peraltro convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse eccedere il periodo di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Committenza il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

7. Materiali consegnati in eccedenza: La Committenza non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.

8. Responsabilità: Sottoscrivere, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO.

L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge per la regolare assunzione, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetta e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetta.

Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpissero cose della Committenza o persone alle dipendenze della stessa Committenza o comunque espliciti attività per essa, sia che colpissero terzi o cose di terzi.

Resta in ogni modo inteso che l'Appaltatore dovrà rispettare tutte le norme di cui alla Legge 5/5/1976 n. 313 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appaltatore stesso esclusivamente responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere manlevata la Committenza da ogni responsabilità verso chiunque. Qualsiasi danno o danno provocato da mezzi dell'Appaltatore ai beni della Committenza obbliga il danneggiante al risarcimento del danno provocato. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'Appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provocati in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.

Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuali richiesti dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalla particolarità del lavoro svolto.

Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto non sono codabili. L'Appaltatore non dovrà, in nessun caso, dare in subappalto a chioschistica i lavori e/o le prestazioni neppure con riferimento a parti di opera od a singole attività, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committenza. In tale ultimo caso l'autorizzazione per il subappalto non manleva l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità contrattuali.

I lavori saranno svolti a Vostro completo rischio escludendo qualsiasi nostro intervento di mezzi e di capitali, fermo restando che il prezzo dell'intervento è comprensivo e compensativo di ogni Vostro costo relativo ai materiali ed alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.

9. Collaudi: L'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni eseguite, spetta alla Committenza, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il fornitore. La Committenza si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art. 1515 cod.civ., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziarie che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. Il fornitore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme le indicazioni o disegni ricevuti dalla Committenza. Qualora entro diciotto mesi dalla ricezione della merce o prestazione e anche se fosse già stata posta in applicazione su prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate, si manifestasse difetto o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al pattuito, il fornitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere la merce conforme al pattuito. L'ordinazione si intende esecrata con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di materiale ordinato.

10. Invariabilità dei prezzi: I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per patto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fornitura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato, l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal fornitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altro onere nessuno escluso o eccezionale.

11. Pagamenti e inadempienze: L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore da diritto alla Committenza di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autorità Giudiziarie.

12. Divieto di cessione: I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose derivanti al debitore ceduto. Quest'ultimo sarà comunque facoltizzato, senza necessità di preavviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni inerenti il presente ordine. E' fatto divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle prestazioni e forniture.

13. Costruzione su disegni e modelli della Committenza: I disegni e i modelli di proprietà della Committenza non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altri, neppure o utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da chiunque. In ogni caso il fornitore dovrà usare ogni miglior diligenza per evitare che di essi possa venire a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando che esso fornitore si assume la piena responsabilità dell'utilizzazione avvenuta da parte di persone che, anche per motivi inerenti la fornitura, ne siano venute a conoscenza.

14. Competenza: Per ogni controversia l'Autorità Giudiziarie esclusivamente competente è quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le Parti saranno regolati dalle Condizioni di Pagamento.

Data

Timbro e firma

Si approvano ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del C.C. gli articoli 4,5,6,7,9,10,11,12 delle sopraesposte condizioni generali e le Condizioni di Pagamento.

Data

Timbro e firma

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F.P. n. 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F.P. n. 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002